

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI LIMITI POSTI ALLA CONCORRENZA NEL CAMPO ECONOMICO	Pag. 1
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede legislativa</i>	» 1
<i>In sede referente</i>	» 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 4
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 5
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 6
<i>In sede legislativa</i>	» 6
CONVOCAZIONI	» 7

COMMISSIONE PARLAMENTARE d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964, ORE 17,05. --
Presidenza del Presidente ORLANDI.

La Commissione procede agli interrogatori del dottor Giulio Bertini, Consigliere Delegato della S.p.A. « Farmitalia » e del dottor Giorgio Del Giudice, Direttore della S.p.A. « Le-petit ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente BERTINELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Storchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia negli anni 1963 e 1964 » (1624).

Il Relatore Vedovato riferisce ampiamente sul disegno di legge illustrandone i presupposti, le finalità e la portata e concludendo in senso favorevole.

Dopo interventi dei deputati Sandri e Ferri e del Sottosegretario Storchi, gli articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Il disegno di legge n. 1624 è successivamente votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio per gli anni 1963 e 1964 » (1625).

Il Relatore Vedovato riferisce sul disegno di legge illustrandone il contenuto e concludendo in senso favorevole.

La Commissione, quindi, passa all'esame degli articoli che risultano approvati senza modificazioni.

In fine seduta, il disegno di legge n. 1625 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 10,50.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente BERTINELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Storchi.

Il Presidente Bertinelli comunica di aver chiesto alla cortesia del Ministro degli esteri di far sì che possano essere riferite alla Commissione notizie in ordine alla sorte dei nostri connazionali residenti a Stanleyville. Avendo il Governo aderito, il Presidente tiene a precisare che, ovviamente, sulle comunicazioni, che saranno fatte - a titolo di cortesia - dal Sottosegretario di Stato, non possono aver luogo discussioni, evidentemente riservate

alla Assemblea in sede di eventuali interrogazioni o interpellanze che potrebbero essere presentate.

Il Sottosegretario Storchi comunica che il Governo italiano ha seguito con estrema ansia l'evolversi degli avvenimenti connessi con la sorte dei nostri connazionali residenti a Stanleyville da molto tempo trattenuti, come ostaggi, insieme ad altri cittadini stranieri, dagli insorti congolese. Pertanto, con particolare sollievo il Governo ha appreso che la drammatica situazione dei nostri connazionali è venuta a cessare e che essi stanno affluendo a Leopoldville ove trovano ogni assistenza da parte della nostra Ambasciata. Sebbene al momento non si abbiano ancora notizie complete su ciascuno dei nostri connazionali, tuttavia conforta l'aver appreso che — secondo le notizie fornite da coloro che sono già giunti nella capitale congolese — non vi sarebbero state vittime tra la nostra comunità di Stanleyville. Poiché l'incarico di affari italiani a Leopoldville si è recato a Stanleyville si spera che, al suo ritorno, possa confermare tali confortanti notizie.

Dopo aver descritto l'azione svolta dal Governo italiano a tutela dei nostri connazionali, azione che si è svolta tra notevoli e gravi difficoltà, il Sottosegretario Storchi dà lettura del testo di una lettera indirizzata alla nostra rappresentanza presso l'O.N.U. con la quale si dispone che venga denunciata al Consiglio di sicurezza la gravità della situazione determinatasi a Stanleyville, dato l'imminente pericolo che corrono i civili stranieri colà residenti, ai quali viene usato un trattamento del tutto contrastante con le norme della Convenzione di Ginevra del 1949.

Il Sottosegretario Storchi rivolge quindi a nome del Governo un reverente omaggio alla memoria di coloro i quali a qualsiasi stirpe e parte appartenessero, sono caduti in queste drammatiche giornate ed auspica che la pacificazione degli animi riporti al più presto in seno alla nazione congolese quella concordia che è necessaria per il progresso ed il benessere del popolo del Congo. Si augura, infine, che si possano al più presto confermare le notizie positive sulla sorte dei nostri connazionali.

Il Presidente Bertinelli ringrazia il Sottosegretario Storchi associandosi all'augurio da lui formulato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963, adottato a Ginevra il 20 aprile 1963 » (*Approvato dal Senato*) (1732).

Riferisce sul disegno di legge il relatore Vedovato che ne illustra le finalità e la portata concludendo in senso favorevole all'approvazione.

La Commissione, quindi, approva gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera con protocollo finale e dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964 » (1873).

Riferisce sul disegno di legge il Presidente Bertinelli, che ne illustra ampiamente le finalità, il contenuto e la portata concreta dopo essersi soffermato sull'*iter* che ha caratterizzato la stipulazione dell'Accordo. Di detto Accordo esamina, quindi, le singole clausole, sottolineandone l'importanza, soprattutto per la tutela dei diritti e degli interessi degli emigrati italiani. Dopo aver dato atto al Governo dello sforzo fatto e del successo conseguito nella trattativa con la Repubblica elvetica, conclude in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati De Marsanich, Ferri, Toros e Pezzino, la Commissione passa all'esame degli articoli che risultano approvati, e conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922) » (1524);

FODERARO e CALAZZA: « Modifica dell'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, in ordine alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1543).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del disegno e della proposta di legge con interventi del relatore Valiante, dei deputati Sforza, Fortuna, Pennacchini, Coccia, Martuscelli, del Ministro Reale, nonché del Presidente Zappa.

I rappresentanti di tutti i gruppi politici concordano su un ordine del giorno del relatore Valiante, con cui il Governo è invitato a predisporre quanto necessario per l'istituzione — presso l'amministrazione giudiziaria — della carriera esecutiva, limitatamente all'attribuzione di mansioni di archivio, protocollo e registrazione. Di conseguenza il ministro Reale, non insiste su un proprio articolo aggiuntivo 4-bis per cui, modificando il quinto comma dell'articolo 17 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, avrebbero potuto partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre amministrazioni che non fossero in possesso del prescritto titolo di studio, purché rivestissero qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed avessero il diploma di istruzione secondaria di primo grado. A detto concorso avrebbero, altresì, potuto partecipare, se in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, i dattilografi giudiziari con coefficiente di stipendio non inferiore a 202.

Successivamente, la Commissione approva l'articolo 5 del disegno di legge nella seguente formulazione: « L'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 è sostituito dal seguente: " La commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed è composta: a) da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente; b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione; c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria; d) dal cancelliere capo della Corte di cassazione; e) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello o equiparata.

" Con lo stesso decreto il ministro nomina i supplenti del componente di cui alla precedente lettera a), scegliendolo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera b), scegliendolo tra i sostituti procuratori generali presso la Corte di cassazione e dei componenti di cui alle precedenti lettere d) e c), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo della Corte di appello o di segretario capo di procura generale presso la Corte d'appello.

" Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio

delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.

" Esercitano le funzioni di segretario due o più funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe o equiparata, addetti all'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero.

" I componenti di cui alle lettere a), b), d) ed e) durano in carica due anni.

" Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della commissione può formare, con il concorso dei componenti supplenti, due sottocommissioni di cinque membri ciascuna affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In tal caso ogni sottocommissione espletterà le operazioni di scrutinio per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche.

" Ai componenti la commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5 " ».

La Commissione, quindi, approva un emendamento proposto dal deputato Pennacchini che sostituisce gli articoli 6, 7 ed 8 del disegno di legge.

L'emendamento è così formulato: « Le commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ed all'articolo 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono composte: 1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente; 2) da un magistrato di cassazione; 3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie; 4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

« Con lo stesso decreto il ministro nomina i supplenti, scegliendoli fra i magistrati ed i funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari.

« L'ufficio di segreteria è costituito, secondo la necessità, da uno o più funzionari di cancelleria e segreteria addetti al Ministero ».

L'articolo 9 del disegno di legge è approvato nella seguente nuova formulazione proposta dal deputato Valiante:

« Al primo comma, alla fine della lettera c), dell'articolo 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono aggiunte le parole: " di prima classe " ».

« Al secondo comma dello stesso articolo, dopo le parole: " cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura " sono aggiunte le altre: " di prima classe " ».

In tal modo, salvo le modifiche formali su riportate, resta integro l'articolo 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1496.

Vengono, quindi, approvati senza modificazioni, gli articoli 10 e 11 del disegno di legge che prevedono le modalità per lo svolgimento delle prove scritte. L'articolo 12 è approvato in una nuova formulazione per cui sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della legge.

L'articolo 13 è approvato nel testo del disegno di legge per cui le commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni, nonché la commissione centrale di scrutinio, già nominate alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in funzione fino all'espletamento dei lavori in corso.

La Commissione, quindi, prende in considerazione i due articoli della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza e dichiara precluso l'articolo 1 mentre respinge l'articolo 2.

Il Presidente della Commissione, quindi, rinvia ad altra seduta l'esame di alcuni articoli aggiuntivi proposti dal relatore Valiante e dai deputati Coccia, Spagnoli e Sforza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1877);

OLMINI ed altri: « Disciplina transitoria dei fitti per immobili urbani non adibiti ad uso abitazione » (1238);

RICCIO ed altri: « Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio » (1322);

CACCIATORE ed altri: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (1557);

DE PASQUALE ed altri: « Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani » (1584);

ORIGLIA: « Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio » (1634);

CUCCHI ed altri: « Disciplina generale degli affitti » (1690);

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Modificazione della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1700);

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività artigianali » (1733);

BOVA ed altri: « Disciplina dei contratti e dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad attività artigiana » (1784);

« Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locande e del vincolo alberghiero » (1876);

SIMONACCI ed altri: « Tutela dell'azienda alberghiera » (1632);

MARIANI: « Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero » (1769).

La Commissione, su proposta del Presidente, esamina congiuntamente i disegni e le proposte di legge iscritti all'ordine del giorno.

Il deputato Breganze riferisce sul disegno di legge 1877 e sulle proposte 1238, 1322, 1557, 1584, 1634, 1690, 1700, 1763 e 1784, premettendo un'ampia relazione sulla genesi dei vari provvedimenti che hanno interessato, dal 1945 in poi, la questione delle locazioni e dei canoni degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, di attività artigiane e di attività commerciali a conduzione familiare.

Il deputato Fortuna, a sua volta riferisce sul disegno di legge 1876 e sulle proposte di legge 1632 e 1769 relativi alla tutela delle locazioni e dell'avviamento alberghiero.

Interviene nella discussione il deputato Origlia, il quale ricordando che i termini vengono a scadere il 31 dicembre 1964, propone di chiedere il passaggio alla sede legislativa.

Il deputato De Pasquale, a nome del gruppo comunista, pur riconoscendo l'urgenza della prossima scadenza, prima di aderire a tale proposta chiede un preciso impegno, da parte del Governo, dei gruppi parlamentari e del Presidente della Commissione sull'esame e la trattazione di tutto il problema dei fitti e delle locazioni, in modo organico e sistematico. Questo esame dovrebbe aver luogo subito dopo l'approvazione del disegno di legge che costituirebbe, così, un ponte fra l'attuale situazione legislativa e quella che la Commissione dovrebbe definire nei primi mesi dell'anno prossimo.

Il deputato Colombo Vittorino dichiara di aderire alla proposta De Pasquale sottolineando anche la necessità, sotto l'aspetto sociale, di definire legislativamente la situazione delle locazioni.

Dal canto suo il deputato Cacciatore aderisce anch'esso alla proposta De Pasquale mettendo in evidenza la libertà di ciascun deputato di proporre emendamenti al disegno di legge.

Il deputato Palazzolo d'altro lato insiste sulla necessità di una rapida soluzione.

Agli intervenuti nella discussione risponde il Sottosegretario di Stato Misasi che si riserva di comunicare al Ministro la proposta del deputato De Pasquale.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono il Ministro delle finanze, Tremelloni e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Belotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega al Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali » (*Approvato dal Senato*) (1768).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra il provvedimento inteso a garantire al Governo la disponibilità di un adeguato strumento giuridico che consenta di intervenire in materia doganale con la necessaria tempestività.

Dopo interventi del deputato Minio, il quale preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista, ritenendo ingiustificato il ricorso all'istituto della delega che sottrae al Parlamento una materia delicata e importante quale la fissazione delle tariffe doganali, e del Ministro Tremelloni, che illustra ulteriormente le finalità del provvedimento, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge e dà mandato al Relatore di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, recante norme per l'espletamento dei servizi doganali » (1846).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra il disegno di legge, sottolineando che il decreto legge 11 novembre 1964, n. 1120, è stato adottato dal Governo allo scopo di assicurare la continuità dell'importante e delicato servizio doganale, turbato dal recente sciopero del personale ad esso addetto.

Intervengono nella discussione i deputati: Minio, il quale sottolinea la gravità del provvedimento che, in pratica, viene ad abolire il diritto di sciopero per alcuni dipendenti della pubblica amministrazione, intro-

ducendo un precedente pericoloso perché suscettibile di estensione nei confronti di altre categorie di lavoratori; Raffaelli, il quale prescindendo dal giudizio di merito sullo sciopero dei dipendenti doganali (sul quale per altro la Confederazione generale del lavoro ha manifestato perplessità e riserve) afferma che il provvedimento viola palesemente l'articolo 40 della Costituzione e ritiene che su di esso debbano esprimersi, per il parere, anche le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Lavoro; Malfatti, il quale sottolinea che lo sciopero è fondato proprio sulla sua incidenza negativa sui rapporti economici, giacché senza la suddetta incidenza non si potrebbe avere né il diritto di sciopero né il suo concreto esercizio; Servello, il quale contesta le affermazioni della opposizione di estrema sinistra sulla competenza delle Commissioni I, IV e XIII.

Il Ministro Tremelloni, premesso che il Governo non intende in alcun modo limitare il diritto di sciopero per alcuni pubblici dipendenti, osserva che, di fronte a situazioni che comportano pregiudizi gravissimi agli interessi economici del paese, un Governo responsabile ha non il diritto ma il dovere di intervenire con gli strumenti posti a sua disposizione dall'ordinamento vigente. In altri paesi europei, ad esempio la Francia e la Svizzera, i dipendenti doganali sono militarizzati; in Italia non si è ritenuto opportuno procedere nello stesso modo, ma è legittimo adottare tutti quei provvedimenti che si ritengono necessari per la salvaguardia dei superiori interessi del paese.

La Commissione, infine, approva a maggioranza il disegno di legge e dà mandato al Relatore di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, concernente la soppressione dall'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 190 » (1845).

Il Presidente Vicentini comunica che la V Commissione (Bilancio) ha deliberato di esprimere parere favorevole tanto per quanto concerne la soppressione dell'imposta speciale, quanto per l'autorizzazione dei mutui da contrarre a copertura degli oneri relativi ai fondi di dotazione dell'I.R.I. e dell'E.N.I. La predetta Commissione ha ritenuto invece

di dover proporre la soppressione del secondo comma dell'articolo 3 inteso ad autorizzare mutui anche per la copertura dell'onere imputato a carico dell'anno 1965 dal disegno di legge relativo ai fondi di rotazione dell'I.S.V.E.I.M.E.R., I.R.F.I.S. e C.I.S., rilevando che sul fondo globale del 1965 risulta iscritta una adeguata posta per tale titolo di spesa e che non sembra congruo provvedere con lo strumento del decreto legge ad assicurare la copertura finanziaria ad un provvedimento di spesa tuttora all'esame del Parlamento

Ritiene, quindi, necessario un breve rinvio della discussione per consentire al Governo di valutare la situazione venutasi a determinare a seguito del parere della Commissione bilancio.

L'esame è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Mannironi.

PROPOSTA DI LEGGE:

MACCHIAVELLI ed altri: « Soppressione della lettera *b*) dell'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, per l'abolizione del divisorio sui taxi » (1653) (*Parere della IV Commissione*).

Il Presidente illustra favorevolmente il provvedimento, proponendo la sua approvazione. Il Sottosegretario Mannironi, mentre dichiara che il Governo è d'accordo nel merito, mette in rilievo che motivi di tecnica legislativa suggerirebbero di provvedervi con semplice decreto ministeriale, comprendente anche altre questioni attualmente in elaborazione. Comunque, si rimette alle decisioni della Commissione.

La Commissione vota a scrutinio segreto la proposta di legge, costituita da un unico articolo, e l'approva.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per gli affari

esteri, Storchi e per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con protocollo finale e dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1931 » (*Parere alla III Commissione*) (1873).

Il deputato Cengarle ritiene che l'accordo italo-svizzero, relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, di cui si richiede la ratifica, rappresenti un sensibile progresso rispetto al precedente, e, dopo aver illustrato i punti più salienti, conclude proponendo che sia espresso parere favorevole.

Il deputato Mazzoni domanda notizie al Governo circa le difficoltà sollevate da parte svizzera per la sollecita ratifica dell'accordo e sulla situazione dei nostri lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato Storchi illustra la portata dell'accordo, la cui stipula ha consentito l'immediata applicazione della Convenzione precedentemente conclusa in materia di sicurezza sociale, sottolineando quelle norme che agevolano l'ingresso e il soggiorno dei nostri lavoratori e delle loro famiglie, sia per quanti soggiornano in modo permanente in Svizzera, sia per i lavoratori stagionali. Assicura l'intervento del Governo per il rispetto degli impegni.

Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea concorda con le conclusioni del Relatore Cengarle.

La Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

PROPOSTE DI LEGGE:

MAROTTA VINCENZO ed altri: « Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (1783);

DI MAURO LUIGI ed altri: « Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali » (1853).

Il Relatore Gitti, illustra le due proposte di legge e, dopo aver sottolineato la necessità di tranquillizzare, mediante la proroga delle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 322,

le preoccupazioni dei lavoratori agricoli meridionali (ponendo nel contempo la base di un sistema di accertamento dei contributi previdenziali) propone che la discussione degli articoli avvenga sulla base della proposta di legge n. 1783.

Il deputato Di Mauro Luigi fa presente l'allarme dei lavoratori agricoli per le iniziative delle Commissioni provinciali e ritiene che la situazione debba essere radicalmente affrontata, istituendo una Commissione consultiva per lo studio dei problemi e ripristinando nel contempo i poteri delle Commissioni comunali per l'iscrizione e i trasferimenti di categoria.

Il deputato Marotta Vincenzo ritiene che la proposta di legge n. 1783 risponda meglio alle necessità di provvedere con urgenza alla situazione, lasciando impregiudicati alcuni aspetti di fondo previsti della proposta di legge n. 1853; osserva per altro che già sono stati ripristinati alcuni poteri delle Commissioni comunali.

Il deputato Bianchi Fortunato si dichiara d'accordo per una proroga della già citata legge n. 322, purché tale proroga tenga nel debito conto alcuni aspetti di legittimità costituzionale e consenta di risolvere il problema del definitivo inserimento del mondo contadino, con la sua esatta posizione giuridica ed economica, nell'ambito previdenziale.

Il deputato Speciale ritiene che una semplice proroga non consenta di risolvere i problemi del settore, resi acuti dal fatto che, dopo l'approvazione della legge n. 322, sono venute a cessare le iscrizioni negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, mentre, specialmente in Sicilia, si è provveduto a massicce cancellazioni, anche per interferenze di gruppi locali.

Il Relatore Gitti replica agli interventi, sottolineando la necessità di procedere alla normalizzazione del settore, ed osservando che le norme vigenti già consentono al lavoratore di esercitare il suo diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi.

Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge n. 1783, rilevando che le differenze con l'altra proposta di legge n. 1853, riguardano l'istituzione di una Commissione consultiva di carattere anomalo, ed il ripristino di poteri delle Commissioni comunali, mentre l'accertamento dei requisiti assicurativi è, di norma, di competenza degli enti previdenziali e, nella specie, del Servizio contributi unificati per l'agricoltura.

La Commissione delibera, di prendere a base della discussione la proposta di legge n. 1783, e rinvia il seguito della discussione

in attesa del parere della IV Commissione Giustizia e per consentire la presentazione di eventuali emendamenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Venerdì 27 novembre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (329-B) — Relatore: Colleselli.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

LUZZATTO ed altri: Norme di attuazione dell'articolo 86 della Costituzione (1664) — Relatore: Rosati;

PITZALIS: Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale (43) Relatore: D'Amato — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

PITZALIS e FRANCESCHINI: Modifiche e integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (44) — Relatore: D'Amato — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

PITZALIS ed altri: Norme relative al personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (438) — Relatore: D'Amato — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

RUSSO SPENA: Integrazione delle norme concernenti l'ordinamento delle carriere del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale (623) — Relatore: D'Amato — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

FINOCCHIARO e FUSARO: Provvidenze a favore del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola media statale, del liceo

classico e scientifico e dell'istituto magistrale (833) — Relatore: D'Amato — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

BUZZI ed altri: Riordinamento dei ruoli organici e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato (1019) — Relatore: D'Amato — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

FINOCCHIARO: Norme sul personale non insegnante non di ruolo (supplente) delle scuole statali (1024) — Relatore: D'Amato — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Senatori SPIGAROLI e BELLISARIO: Norma integrativa all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1333) — Relatore: D'Amato — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Condono di sanzioni disciplinari (371) — (*Parere della IV, della V e della XIII Commissione*);

FORTUNA ed altri: Condono di sanzioni disciplinari (255) — (*Parere della IV, della V e della XIII Commissione*);

NANNUZZI e DEGLI ESPOSTI: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (432) — (*Parere della V Commissione*);

LUZZATTO ed altri: Riassunzione in servizio di dipendenti dell'Amministrazione della difesa (1151) — (*Parere della V e della VII Commissione*);

— Relatore: Dell'Andro.

Parere sulla proposta di legge:

VEDOVATO: Personale del Ministero della Africa ex-italiana trasferito al Ministero dell'interno (1488) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: D'Amato.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 27 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BERAGNOLI e BIAGINI: Estensione della indennità di proflassi di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale dei la-

boratori provinciali e comunali d'igiene e proflassi (687) — Relatore: Dal Canton Maria Pia — (*Parere della XIV Commissione*);

ABENANTE ed altri: Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno (1232) — Relatore: Cassiani — (*Parere della X e della XIII Commissione*);

VEDOVATO: Personale del Ministero dell'Africa ex-italiana trasferito al Ministero dell'interno (1488) — Relatore: Bisantis — (*Parere della I Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 27 novembre, ore 9,30

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

BELCI ed altri: Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799 e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste (606) — Relatore: Fusaro — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso la Università di Perugia (1703) — Relatore: Elkan — (*Parere della V e della XIV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare (1662) — Relatore: Elkan.

Esame delle proposte di legge:

DI VITTORIO BERTI BALDINA ed altri: Norme per la formazione delle classi e per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari (1179);

SAVIO EMANUELA ed altri: Compilazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti e per il conferimento degli incarichi (1688) — Relatore: Buzzi.